

STATUTO DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede, durata e composizione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 - commi 44, 45 e 46 . come modificato dall'art. 208 della L.R. n. 26/2012, a partire dal 1° gennaio 2013 l'Autorità d'ambito dell'ATO %Occidentale+ è soppressa e la Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato dell'ATO %Occidentale+ (CATO %Occidentale+) subentra nelle funzioni già esercitate dall'ATO Occidentale ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo all'Autorità d'Ambito. La Consulta d'ambito è un consorzio tra Enti Locali, come previsto dall'art. 8, lett b), della L.R. 13/2005.
2. Il consorzio ha sede in Pordenone.
3. La durata della Consulta d'ambito è stabilita per un periodo identico a quello della convenzione di cui all'articolo 8 della legge regionale 13/2005.
4. La Consulta d'ambito può essere sciolta anche anticipatamente solo per il venire meno della convenzione costitutiva.
5. Fanno parte del consorzio i seguenti Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato occidentale, di seguito indicati come enti consorziati:
 - 1) Provincia Di Pordenone
 - 2) Comune di Andreis
 - 3) Comune di Arba
 - 4) Comune di Aviano
 - 5) Comune di Barcis
 - 6) Comune di Brugnera
 - 7) Comune di Budoia
 - 8) Comune di Caneva
 - 9) Comune di Castelnovo Del Friuli
 - 10) Comune di Cavasso Nuovo
 - 11) Comune di Cimolais
 - 12) Comune di Claut
 - 13) Comune di Clauzetto
 - 14) Comune di Cordenons
 - 15) Comune di Erto E Casso
 - 16) Comune di Fanna
 - 17) Comune di Fontanafredda
 - 18) Comune di Frisanco
 - 19) Comune di Maniago
 - 20) Comune di Meduno
 - 21) Comune di Montebelluna
 - 22) Comune di Pinzano Al Tagliamento
 - 23) Comune di Polcenigo
 - 24) Comune di Porcia
 - 25) Comune di Pordenone
 - 26) Comune di Prata Di Pordenone
 - 27) Comune di Roveredo In Piano
 - 28) Comune di Sacile
 - 29) Comune di San Quirino
 - 30) Comune di Sequals
 - 31) Comune di Spilimbergo
 - 32) Comune di Tramonti Di Sopra
 - 33) Comune di Tramonti Di Sotto
 - 34) Comune di Travesio
 - 35) Comune di Vajont
 - 36) Comune di Vito D'asio
 - 37) Comune di Vivaro

Art. 2
Oggetto e Finalità

1. La Consulta d'ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale ed ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

Art. 3
Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione degli Enti locali in seno all'Assemblea di cui all'art. 8 sono determinate come segue:

- a) alla Provincia una quota pari all'1%;
- b) ai Comuni aderenti la restante quota del 99% ripartita fra gli stessi.

2. La rappresentanza dei Comuni in seno all'Assemblea è determinata come segue:

- a) il 60% in rapporto alla popolazione residente, sulla base dei dati anagrafici forniti annualmente dagli Uffici comunali;
- b) il 40% in rapporto alla superficie territoriale;

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5 della legge regionale 13/2005, il rappresentante della Zona rappresenta in Assemblea la somma delle quote dei Comuni ricadenti nella Zona medesima.

4. Ai fini delle eventuali modifiche annuali delle quote di partecipazione sono rilevanti le sole variazioni superiori al 3%.

5. A maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, determinata sia in termini di rappresentanza che di numero degli enti, l'Assemblea d'ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.

6. Le quote di partecipazione sono le seguenti:

	quota in base alla superficie territoriale	quota in base alla popolazione residente anno precedente	totale quote
1) Provincia Di Pordenone			1,000
2) Comune di Andreis	0,597	0,088	0,685
3) Comune di Arba	0,328	0,362	0,689
4) Comune di Aviano	2,519	2,510	5,028
5) Comune di Barcis	2,289	0,085	2,373
6) Comune di Brugnera	0,649	2,440	3,089
7) Comune di Budoia	0,836	0,663	1,499
8) Comune di Caneva	0,931	1,829	2,760
9) Comune di Castelnovo Del Friuli	0,501	0,266	0,768
10) Comune di Cavasso Nuovo	0,232	0,434	0,666
11) Comune di Cimolais	2,247	0,133	2,379
12) Comune di Claut	3,684	0,326	4,010
13) Comune di Clauzetto	0,621	0,121	0,742
14) Comune di Cordenons	1,260	5,089	6,349
15) Comune di Erto E Casso	1,159	0,120	1,279
16) Comune di Fanna	0,225	0,446	0,670
17) Comune di Fontanafredda	1,028	2,892	3,921
18) Comune di Frisanco	1,358	0,199	1,557
19) Comune di Maniago	1,534	3,291	4,825
20) Comune di Meduno	0,694	0,498	1,192
21) Comune di Montebelluna	1,506	1,321	2,828

	quota in base alla superficie territoriale	quota in base alla popolazione residente anno precedente	totale quote
22) Comune di Pinzano Al Tagliamento	0,483	0,480	0,963
23) Comune di Polcenigo	1,092	0,919	2,011
24) Comune di Porcia	0,655	4,107	4,762
25) Comune di Pordenone	0,849	14,645	15,493
26) Comune di Prata Di Pordenone	0,509	2,138	2,647
27) Comune di Roveredo In Piano	0,353	1,467	1,820
28) Comune di Sacile	0,724	5,560	6,284
29) Comune di San Quirino	1,136	1,146	2,283
30) Comune di Sequals	0,620	0,627	1,248
31) Comune di Spilimbergo	1,609	3,338	4,947
32) Comune di Tramonti Di Sopra	2,777	0,116	2,894
33) Comune di Tramonti Di Sotto	1,891	0,127	2,018
34) Comune di Travesio	0,640	0,521	1,161
35) Comune di Vajont	0,035	0,457	0,492
36) Comune di Vito D'asio	1,195	0,265	1,460
37) Comune di Vivaro	0,834	0,374	1,208

Art. 4
(Zone territoriali omogenee)

1. Al fine di garantire una adeguata rappresentanza alle specificità territoriali con particolare riguardo alle peculiarità idrogeologiche, nonché per assicurare una maggiore funzionalità all'azione della Consulta d'ambito, i Comuni, all'interno della medesima Consulta d'ambito, possono costituire Zone territoriali omogenee.
2. I Sindaci dei Comuni costituenti zone territoriali omogenee o loro delegati si riuniscono in assemblea per nominare, tra gli stessi, il proprio rappresentante nella Consulta d'ambito.
3. Le assemblee dei sindaci delle Zone territoriali omogenee, per il tramite del proprio rappresentante della Zona, elaborano proposte ed esprimono pareri relativamente alle funzioni di cui all'articolo 12, comma 2 della legge regionale 13/2005, inoltre formulano valutazioni sulla qualità delle acque in riferimento al proprio territorio.
4. All'interno dei contratti di servizio di cui all'articolo 24, comma 1 della legge regionale 13/2005, le assemblee dei sindaci delle Zone territoriali omogenee, per il tramite del proprio rappresentante della Zona, propongono l'inserimento di clausole che garantiscano la tutela delle peculiarità territoriali, in particolare delle zone montane e delle zone delle risorgive.

Art. 5
Patrimonio della Consulta d'ambito

1. La Consulta d'ambito è dotata di proprio patrimonio costituito da:
 - a) fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata con il sistema di cui all'articolo 3 del presente statuto;
 - b) beni acquisiti dal consorzio con propri mezzi.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputabili alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 del codice civile.
3. Alla Consulta d'ambito possono altresì essere assegnati beni in uso, locazione, o comodato gratuito.
4. Tutti i beni conferiti in dotazione . come i beni direttamente acquisiti dalla Consulta d'ambito . sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.
5. Alla cessazione o in caso di scioglimento della Consulta d'ambito il suo patrimonio è trasferito agli enti consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Art. 6

Dotazione organica della Consulta d'ambito

1. La Consulta ha una propria dotazione organica, approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, sulla base delle previsioni di bilancio e degli obiettivi e indirizzi approvati dall'Assemblea.
2. L'organizzazione della Consulta è improntata al principio generale per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Art. 7

Trasferimento delle funzioni dai Comuni alla Consulta d'ambito e profili successori

1. I Comuni partecipanti provvedono con propri atti alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti anche per effetto dei contratti di servizio esistenti, e ne danno comunicazione alla Consulta d'ambito contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente statuto. Qualora prima del subentro della Consulta si rendesse necessaria, da parte dei Comuni, l'assunzione di atti modificativi, questi dovranno essere tempestivamente comunicati. La Consulta effettua il necessario coordinamento degli enti consorziati al fine di assicurare la massima uniformità di impostazione e di contenuto degli atti.
2. La Consulta d'ambito subentra ai Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative a far data dalla deliberazione in tal senso dell'Assemblea della Consulta medesima da assumersi entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto ricevimento dai Comuni di tutti gli elementi di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di cui al precedente comma, i Comuni partecipanti al Consorzio non potranno più adottare atti che costituiscano esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Consulta ai sensi della legge regionale 13/2005.
4. La Consulta provvede a tutti gli eventuali affidamenti di servizi che si dovessero rendere necessari in caso di scadenza di concessione ovvero per interruzione della gestione diretta comunale.
5. Entro 4 (quattro) mesi dal subentro nelle funzioni amministrative dei Comuni partecipanti, la Consulta individua, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 13/2005, le gestioni esistenti per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'articolo 9 della legge 36/94. Conseguentemente procede, per le gestioni in economia e per quelle non salvaguardabili, a definire in quali casi debbano essere affidate ad uno dei gestori esistenti (e con quali modalità) o debbano essere affidate secondo un procedimento concorsuale, definendone tempi e modalità.

Art. 8

Organi della Consulta d'ambito

1. Sono organi della Consulta d'ambito:
 - a) l'Assemblea di ambito;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) il Direttore.

Art. 9

Composizione e durata dell'Assemblea di ambito

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del Presidente della Provincia, del Sindaco o assessori loro delegati. Ove siano costituite zone territoriali omogenee, i Sindaci dei Comuni costituenti le stesse sono rappresentati nell'Assemblea, dal rappresentante della zona territoriale omogenea. L'Assemblea è pertanto permanente.

2. La rappresentanza degli enti consorziati in seno all'Assemblea è determinata ai sensi dell'articolo 3 del presente atto.
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto, ed è dichiarato estinto dall'Assemblea della Consulta d'ambito qualora il Sindaco o il Presidente della Provincia risulti sostituito nella propria carica.
4. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei delegati venga sostituito nella rispettiva carica.

Art. 10
Attribuzioni dell'Assemblea di ambito

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Consulta d'ambito.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali:
 - a) elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio di amministrazione, nonché del Collegio dei revisori dei conti;
 - b) revoca del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - c) decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi e con le procedure previste per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali e negli altri casi previsti dal presente statuto;
 - d) deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto;
 - e) approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, su proposta del Consiglio di amministrazione, in particolare:
 1. scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio medesimo;
 2. individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere secondo i criteri di cui all'articolo 17 della legge regionale 13/2005;
 3. individuazione dei casi in cui le gestioni salvaguardate devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato;
 - f) approvazione del contratto di servizio diretto a regolare i rapporti fra la Consulta d'ambito ed i soggetti gestori, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - g) espletamento delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato ed all'instaurazione dei relativi rapporti, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - h) organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - i) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 legge 36/94, su proposta del Consiglio di amministrazione, nonché dell'articolo 25 della legge regionale 13/2005;
 - l) approvazione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - m) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto l), a seguito di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - n) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - o) determinazione della indennità di carica del Direttore nonché del trattamento economico del Collegio dei revisori dei conti;
 - p) approvazione del bilancio annuale, economico e finanziario e relative variazioni, nonché del conto consuntivo, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - q) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti;
 - r) approvazione del proprio regolamento interno;
 - s) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11
Convocazione dell'Assemblea di ambito

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente della Consulta d'ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.

Art. 12
Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'Assemblea di ambito

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza degli enti consorziati che rappresentino 2/3 delle quote di partecipazione.
2. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza degli Enti consorziati che rappresentino più della metà delle quote e con la presenza di più della metà degli Enti consorziati.
3. Le votazioni avvengono per appello nominale. Le deliberazioni relative alle funzioni di cui all'articolo 12, comma 2 della legge regionale 13/2005 sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui all'articolo 11, commi 8 ed 9 della legge regionale 13/2005 che in termini di numero degli enti così come previsto dall'articolo 11, comma 5, lettera a) della legge regionale 13/2005+.
4. I rappresentanti delle Zone territoriali omogenee di cui all'articolo 5 della legge regionale 13/2005 esprimono il voto dei Comuni ricadenti nelle zone stesse sia in termini di rappresentanza che in termini di numero degli enti.
5. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'Assemblea depono nell'urna un numero di schede suddivise in unità percentuali, decimi e centesimi corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.
6. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

Art. 13
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto complessivamente da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compresi il Presidente ed il Vice-presidente, eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti sulla base di liste bloccate.
2. Il Consiglio di amministrazione resta in carica 5 (cinque) anni.
3. La qualifica di componente del Consiglio di amministrazione cessa nei casi di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.
4. Successivamente alla scadenza del proprio mandato il Consiglio assicura la necessaria continuità amministrativa alla Consulta d'ambito fino all'insediamento del nuovo organo, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.
5. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni dalla vacanza.
6. L'Assemblea provvede alle surrogazioni dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le relative vacanze. I componenti del Consiglio di amministrazione che surrogano consiglieri anzi

tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

8. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 14

Elezione e revoca del Consiglio di amministrazione

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con votazione unica a scrutinio palese con la maggioranza delle quote di partecipazione, sulla base di una proposta contenente l'indicazione del Presidente, sottoscritta da portatori di almeno 20% delle quote.

2. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di componente del Consiglio di amministrazione, abbia riportato la maggioranza, si procede a votazioni di ballottaggio fra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

3. Il Consiglio di amministrazione può essere revocato e sostituito a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia presentata da possessori di almeno più della metà delle quote di partecipazione, approvata dall'Assemblea consortile, con almeno 2/3 delle quote di partecipazione.

4. Può altresì essere revocato il singolo componente del Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente della Consulta d'ambito, approvata dall'Assemblea con almeno 2/3 delle quote di partecipazione.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

2. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale. Il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti come determinati dall'Assemblea.

3. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche, ad esse partecipa il Direttore.

Art. 16

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo della Consulta d'ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente e del Direttore.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al Consiglio di amministrazione l'adozione dei seguenti atti:

- a) nomina del Direttore, su proposta del Presidente;
- b) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del Direttore;
- c) assunzione del personale e deliberazione del conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari;
- d) approvazione dei regolamenti interni, su proposta del Direttore;
- e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;
- f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'Assemblea;
- g) le proposte all'Assemblea degli atti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), m), n), p) del comma 2 dell'articolo 10;
- h) le deliberazioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

- i) approvazione assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 24 del presente statuto, degli schemi di riferimento delle Carte del servizio pubblico;
- j) stipulazione di convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre autorità;

3. Il Consiglio di amministrazione riferisce semestralmente all'Assemblea sulla propria attività a prescindere dalle assemblee di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea.

Art. 17 *Presidente*

1. Il Presidente della Consulta d'ambito o, in caso di assenza o impedimento, il Vice-presidente:
 - a) ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'ente;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea e ne firma i processi verbali;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne firma i processi verbali;
 - d) vigila sull'applicazione dello statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
 - e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
 - f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica;
 - g) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza;
 - h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile;
 - i) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore;
 - l) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.

Art. 18 *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto tre membri individuati secondo i criteri fissati dall'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per giusta causa, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dal decreto legislativo sopra citato.
4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i componenti degli organi della Consulta, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, coloro che sono legati al consorzio e agli enti facenti parte del consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali col consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.
5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
6. Il Collegio dei revisori collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea di ambito e del Consiglio di amministrazione.
8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente all'Assemblea.

Art. 19
Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Direttore ha la responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa della Consulta e in particolare:
 - a) assiste gli organi istituzionali della Consulta;
 - b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e ne redige i processi verbali;
 - c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
 - d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria della Consulta;
 - e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi della Consulta;
 - f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
 - g) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea d'ambito agli enti consorziati; in particolare provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'invio della relazione informativa di cui all'articolo 12, comma 8 della legge regionale 13/2005;
 - h) propone al Consiglio di amministrazione il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione;
 - i) propone al Consiglio di amministrazione i regolamenti interni.
3. Spettano al Direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo della Consulta d'ambito.
4. Il Direttore riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

Art. 20
Ufficio di gestione

1. La Consulta d'ambito, ai sensi dell'articolo 12, comma 6 della legge regionale 13/2005 predispone un ufficio al fine di svolgere funzioni di controllo sui servizi di gestione, volte alla verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nei contratti di servizio coi soggetti gestori, nonché alla verifica della puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario e del rispetto dei diritti dell'utenza.

Art. 21
Commissioni consultive

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d'istituto dell'Autorità della Consulta d'ambito, l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 22
Forma di consultazione tra enti consorziati

1. Gli organi della Consulta d'ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività della Consulta d'ambito.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi della Consulta d'ambito, in particolare, attuano incontri con gli enti consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consiglio e Giunta) e divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati. In particolare, la Consulta d'ambito invia annualmente, per il tramite del Direttore, la relazione informativa ai Consigli comunali e al Consiglio provinciale operanti nel territorio di competenza di cui all'articolo 12, comma 8, della legge regionale 13/2005.

Art. 23

Rapporti di consultazione e collaborazione con altre Consulte d'ambito

1. La Consulta d'ambito può stipulare, con deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione, convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre autorità, finalizzati sia alla definizione di strategie comuni e sia a svolgere in modo integrato le funzioni affidate. La collaborazione potrà riguardare l'effettuazione di ricerche, studi e sperimentazioni comuni, la condivisione di risorse professionali, la sottoscrizione di impegni stabili di consultazione, nonché la condivisione di strutture gestionali al fine di contenere i costi di funzionamento della Consulta.

Art. 24

Comitato consultivo degli utenti

1. La Consulta costituisce un Comitato consultivo degli utenti ai sensi e per i fini previsti dall'articolo 21 della legge regionale 13/2005.

2. L'Assemblea della Consulta può decidere in quali ulteriori casi assumere il parere del Comitato consultivo degli utenti.

Art. 25

Ulteriori funzioni della Consulta d'ambito

1. La Consulta d'ambito può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua potabile, mediante un incremento tariffario fino ad un massimo dell'1 per cento.

2. La Consulta d'ambito promuove attività culturali e iniziative educative volte alla tutela e alla valorizzazione del bene acqua.

Art. 26

Disposizioni finanziarie

1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 36/94, le spese di funzionamento della Consulta d'ambito gravano, in via provvisoria sugli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale, in proporzione alle quote di partecipazione.

2. La gestione contabile della Consulta si uniforma al principio del pareggio fra entrate e spese.

Art. 27

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, ivi compreso il controllo sugli atti della Consulta d'ambito, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per gli enti locali, in quanto applicabili.